



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n.C024/E04/01 del 03/06/2025, assunta a prot. n.19648 del 04/06/2025, e successiva integrazione del 30/06/2025, della Società ADRIATIC MARINE SOLUTIONS S.r.l., con sede in Chioggia (VE), con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione dei lavori di dragaggio dell'area esterna al porto rifugio (lato mare) alla bocca di porto di Lido-Treporti di Venezia, per complessivi 66.000 m.c. di sabbia, nonché il trasporto sino alla cassa di rilancio e successivo refluento a mezzo tubazioni nelle barene circostanti, su commissione del Consorzio Venezia Nuova;

**VISTA:** la nota prot. n.104/2025/RL/GZ del 19/06/2025, con la quale il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, ha trasmesso l'aggiornamento della notifica preliminare relativa ai lavori in questione;

**VISTO:** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Triveneto, con l'Adunanza del 21/03/2023, Voto n.57;

**VISTA:** l'autorizzazione n.196/2025, in data 02/07/2025, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico al Comandante del mezzo navale impiegato nei lavori di che trattasi;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione nell'area oggetto di interventi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

**VISTO:** il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii;

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che **dal 3 luglio al 30 settembre 2025**, la Società ADRIATIC MARINE SOLUTIONS S.r.l. eseguirà, su incarico del Consorzio Venezia Nuova, lavori di dragaggio dell'area esterna al **porto rifugio (lato mare) alla bocca di porto di Lido-Treporti** di Venezia, evidenziata in "verde" nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, per complessivi 66.000 m.c. di sabbia, nonché il trasporto sino alla cassa di rilancio e successivo

refluimento a mezzo tubazioni nelle barene circostanti, mediante l'impiego dell'unità denominata "**SAN LUCA PRIMO**" (IMO 7647546), o altri mezzi navali nella disponibilità della stessa.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Nel periodo di cui al "rende noto" e durante l'esecuzione dei lavori in questione, l'area evidenziata in "verde" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quella impegnata nei lavori di che trattasi.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività di escavo in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nel sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI a.p.s.  
C.V. (CP) Daniele DI GUARDO  
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs.  
n.82/2005 e relative disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO EVIDENZIATA IN VERDE – PORTO RIFUGIO (LATO MARE) BOCCA DI PORTO DI LIDO-TREPORTI DI VENEZIA

